



Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

***Regolamento
sulla collaborazione tra i
cittadini e
l'Amministrazione per la
cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

INDICE

- Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (I cittadini attivi)
- Art. 5 (Patto di collaborazione)
- Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 8 (Promozione della creatività urbana e innovazione digitale)
- Art. 9 (Proposte di collaborazione)
- Art. 10 (Gestione condivisa di spazi pubblici o privati a uso pubblico)
- Art. 11 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)
- Art. 12 (Gestione condivisa di edifici)
- Art. 13 (Il ruolo delle scuole)
- Art. 14 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni)
- Art. 15 (Baratto amministrativo)
- Art. 16 (Accesso agli spazi comunali)
- Art. 17 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
- Art. 18 (Affiancamento nella progettazione)
- Art. 19 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
- Art. 20 (Autofinanziamento)
- Art. 21 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
- Art. 22 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)
- Art. 23 (Prevenzione dei rischi)
- Art. 24 (Norma di rinvio)
- Art. 25 (Entrata in vigore)

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e della normativa nazionale e coerentemente con le disposizioni dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune di Valsamoggia orienta la sua azione amministrativa al principio di collaborazione da parte dei cittadini, liberi o riuniti in forme associative, al fine di tutelare e ottimizzare la gestione dei beni comuni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
4. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa che hanno la forma giuridica di patto di collaborazione.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le disposizioni del vigente "Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati" adottato ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990 nonché le disposizioni del vigente Regolamento sul "Baratto Amministrativo".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali, naturali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
 - b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Valsamoggia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) **Interventi di cura**: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) **Gestione condivisa**: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione con carattere di continuità, di inclusività e apertura.
 - h) **Interventi di rigenerazione**: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale.
 - i) **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b) **Pubblicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle

opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

- c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con essi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini delle esternalità negative;
- e) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- f) Adeguatezza e differenziazione: l'Amministrazione valuta che le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione siano adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani; queste vengono altresì differenziate a seconda del tipo o della natura del bene e a seconda dei destinatari della rigenerazione oggetto del Patto di collaborazione.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; le modifiche degli interventi concordati;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le assunzioni di responsabilità da parte dei cittadini attivi che rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
 - g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata,

- parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati ove sia presente un reale rischio;
- h) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Amministrazione;
 - k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva, anche temporanea, sul bene comune urbano.
4. Il patto di collaborazione viene approvato con determina dirigenziale da parte del Servizio competente in relazione all'intervento, tenuto conto degli indirizzi dati dalla Giunta Comunale con precedente atto deliberativo.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, in relazione alla tipologia e durata dell'intervento.

Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale in stretto raccordo e sinergia con ASC-Insieme, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove in stretto raccordo e sinergia con ASC-Insieme l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi; al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione ed erogazione.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Art. 8 - Promozione della creatività urbana e innovazione digitale

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la destinazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale, valorizzandone la vocazione artistica.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 9 - Proposte di collaborazione

1. Le proposte di collaborazione possono essere presentate dai cittadini:
 - a) a seguito di un avviso pubblicato dall'Amministrazione dove viene indicato anche l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno essere oggetto degli interventi;
 - b) spontaneamente presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento, con le modalità e forme pubblicate sul sito web istituzionale.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 il servizio competente per materia comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, 9 osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione è il servizio competente per materia.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta agli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria, in relazione all'attività di programmazione dell'Ente. La proposta viene altresì portata a conoscenza del Consiglio di Municipio competente per territorio, il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. Il servizio competente per materia predispone, sulla base delle valutazioni acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone alla approvazione della Giunta. Qualora la Giunta ritenga che non sussistano le condizioni tecniche e finanziarie per procedere, la struttura precedente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
10. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, l'Amministrazione procede ad un tentativo di integrazione delle due proposte anche mettendo in comunicazione i due proponenti. Qualora esse siano tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dalla Giunta comunale utilizzando, in ordine, i seguenti criteri:
 - a) richieste presentate da associazioni stabili e giuridicamente riconosciute, iscritte in registri ed elenchi;
 - b) ordine di presentazione della domanda.

Art.10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o privati a uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o privato a uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o con la proprietà privata.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità

di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico o privato a uso pubblico.

Art. 11 - Interventi di cura e/o rigenerazione di spazi pubblici ed edifici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura e/o rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e detta eventuali indicazioni specifiche e rilascia o acquisisce le eventuali autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione di spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono di massima essere presenti, in relazione alla tipologia dell'intervento: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi, dichiarazione circa le misure adottate sulla sicurezza. Qualora lo spazio oggetto dell'intervento sia di dimensioni estremamente ridotte è possibile sostituire la tavola grafica con una foto digitale eventualmente contenente indicazioni grafiche sufficienti alla comprensione del progetto finale.
3. Con il patto di collaborazione i cittadini attivi si assumono in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente onde garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di cura e rigenerazione possono riguardare:
 - a) manutenzione, sfalcio e/o pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) sfalcio e/o pulizia dei cigli delle strade;
 - c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà comunali o di competenza comunale;
 - d) pulizia e vigilanza dei locali di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Amministrazione;
 - e) lavori di piccole manutenzioni degli edifici comunali;
 - f) vandalismo grafico.

Art. 12 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
3. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e gli oneri per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni saranno disciplinati da apposite convenzioni dove vengono definiti anche gli aspetti finanziari.

Art. 13 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e/o rigenerazione dei beni comuni urbani venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di Cosap

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 15 - Baratto amministrativo

1. In applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 164/2014, nonché del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 190, per gli interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade e la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'Amministrazione può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi, in relazione al tipo di attività posta in essere.
2. Restano ferme e vengono fatte salve le disposizioni del vigente Regolamento comunale sul "Baratto Amministrativo".

Art. 16 - Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 17 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo fatto salvo quanto diversamente previsto nel patto di collaborazione.
2. I dispositivi ed i beni strumentali di cui al comma 1 vengono forniti (previa adeguata formazione, se prevista) in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 18 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 19 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione; il patto è da assimilarsi alla convenzione prevista dall'art. 3 comma 2 lettera d) del vigente "Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati".
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi.

Art. 20 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini attivi;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo del sito istituzionale.

Art. 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 22 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini attivi ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione

- devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
 5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
 6. Il Comune sollecita i cittadini attivi ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
 7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 23 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, nel patto di collaborazione sarà individuato tra i cittadini un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tutto quanto convenuto nel patto di collaborazione stesso.
4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, applicano le disposizioni di legge.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, conformemente all'art. 64 del vigente Statuto Comunale.